LG CONSULTING

Dott.ssa Anna Lisa De Rose
Dott. Riccardo Marinelli

T +(39) 06 5196 37 92
F +(39) 06 5198 50 55
W www.lgconsulting.it

CIRCOLARE GIUGNO 2026

IN EVIDENZA

- Proroga dei versamenti delle imposte soggetti ISA e assimilati — Pag. 2
- Servizi infragruppo — Pag. 2
- Mancata approvazione del bilancio e causa di scioglimento — Pag. 2

APPROFONDIMENTI

- Requisiti delle start-up innovative — Pag. 3
- Modifiche ai sistemi di amministrazione e di controllo — Pag. 4

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- Rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio — Pag. 5
- Diritto annuale Camera di Commercio 2026 — Pag. 6

SCADENZARIO

- Principali adempimenti mese di giugno 2026 — Pag. 7

IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

PROROGA DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE PER SOGGETTI ISA E ASSIMILATI

- L'art. 6 D.L. 22.05.2026, n. 89 proroga i versamenti delle imposte per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e per i soggetti assimilati.
- Il nuovo differimento riguarda le imposte sui redditi e l'Irap a saldo per il 2025 e primo acconto per il 2026, e l'Iva dovuta a saldo per il 2025.
- La scadenza del 30.06.2026 si sposta al 20.07.2026, senza maggiorazioni. È possibile eseguire i versamenti nel periodo dal 21.07.2026 al 19.08.2026. In questo caso, però, rispetto alle annualità precedenti, si raddoppia la maggiorazione dovuta per il differimento, che passa dallo 0,40% allo 0,80%, a titolo di interesse corrispettivo.

SERVIZI INFRAGRUPPO

- L'Ocse ha avviato una consultazione pubblica su una proposta di revisione del Capitolo VII delle linee guida sul transfer pricing dedicato ai servizi infragruppo. La proposta non modifica il principio di libera concorrenza (*arm's length principle*), che continua a costituire il riferimento per la determinazione dei corrispettivi applicati tra società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale.
- La bozza riorganizza il Capitolo VII attorno al concetto di "accurata delimitazione" della transazione. A tal fine introduce una sezione dedicata all'analisi delle caratteristiche economicamente rilevanti dei servizi infragruppo, comprese le funzioni svolte dalle parti, gli asset utilizzati, i rischi assunti, la struttura organizzativa del gruppo e le interazioni con altre operazioni infragruppo.

MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO E CAUSA DI SCIOGLIEMENTO

- La mancata approvazione del bilancio può rappresentare un ostacolo per il regolare funzionamento dell'assemblea, con possibile deriva verso posizioni patologiche.
- Ove l'organo amministrativo abbia provveduto a formare il fascicolo da sottoporre all'assemblea, i soci dovranno manifestare il loro parere che viene interpretato come elemento di vitalità della società.
- Inoltre, il voto contrario o l'astensione dei soci rileva più della mancata partecipazione. Rispetto al caso del socio "pigro" che decide di non partecipare, assai più delicata è la posizione di quello che manifesta voto contrario o si astiene, in quanto in tale ultimo caso si è in presenza di una prova concreta di un dissidio tra l'organo gestorio e una parte della compagine societaria.

Requisiti delle start-up innovative

La L. 193/2024 ha apportato modifiche ai requisiti per assumere la qualifica di start up innovativa, escludendo le grandi imprese. Le nuove start up dovranno pertanto essere Pmi o microimprese, in vigore dal 18.12.2024. Per quanto riguarda la durata dello status di start-up innovativa sono introdotte le condizioni ai fini del mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese alla fine del 3° anno per la sua permanenza fino a 5 anni dalla data di iscrizione. Per le imprese che perderanno la qualifica di start-up innovativa decorsi 3 anni per mancanza di almeno uno dei nuovi requisiti, sarà possibile iscriversi nel registro delle Pmi innovative.
È inoltre previsto che il termine di 5 anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese possa essere esteso per ulteriori periodi di 2 anni, fino a un massimo di 4 anni complessivi per il passaggio alla fase di "scale-up", qualora intervenga almeno uno di ulteriori requisiti. Con circolare n. 72022/2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito indicazioni sull'iscrizione e sul mantenimento dello status di start up alla luce delle modifiche citate.

NATURA		• **Società di capitali**, di diritto italiano, costituita anche in forma cooperativa (ovvero *Societas Europaea*). • È una **microimpresa o una piccola o media impresa**, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.
RESIDENZA		• **In Italia** (con sede principale dei propri affari e interessi in Italia). • In Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia.
OGGETTO ESCLUSIVO O PREVALENTE		• Sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico. • Non può svolgere attività prevalente **di agenzia e di consulenza**(3).
ATTIVITÀ PRECEDENTE		• Costituzione **da non più di 60 mesi**. • Non è costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda(1).
QUOTE O AZIONI		**Non quotate** su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
VALORE PRODUZIONE		• Non è superiore a € **5.000.000.** • Dal 2° anno di attività della start-up innovativa.
UTILI		**Non distribuisce** e non ha distribuito utili per la durata del regime agevolativo.
ULTERIORI REQUISITI (ALMENO UNO)	**Spese in ricerca e sviluppo**	Sono **uguali o superiori al 15%** del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa (escluse le spese per beni immobili).
	Dipendenti o collaboratori(2)	Impiega come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di **dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca** presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero ovvero, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.
	Brevetti	Titolare o licenziataria di **almeno una privativa industriale** relativa a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, **ovvero titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario** registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Note

(1) L'operazione di trasformazione non ostacola il riconoscimento del regime, che è applicabile, per esempio, a una Srl unipersonale costituita per effetto della cessione di un'azienda individuale (Circ. Ag. Entrate n. 16/E/2014).

(2) Nel rapporto rientrano anche gli amministratori soci aventi un impiego retribuito nella società "a qualunque titolo" e gli stagisti retribuiti.

(3) Per "consulenza" bisogna intendere una prestazione lavorativa professionale da parte di un'impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia e assiste il proprio cliente nello svolgimento di atti, fornisce informazioni e pareri. Pertanto, dovranno essere escluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese con i seguenti codici Ateco prevalenti: a) 70.2 - Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale; b) 74.99 - Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. Sono esclusi anche i relativi sottocodici.

Modifiche ai sistemi di amministrazione e di controllo

Il D.Lgs. 27.03.2026, n. 47 (pubblicato in G.U. 14.04.2026, n. 86) attuativo della delega contenuta nell'art. 19 L. 5.03.2024, n. 21 realizza una riforma organica del TUF e di ampie parti della disciplina codicistica delle società di capitali, con una struttura in 17 articoli che coprono sia i mercati dei capitali sia la governance societaria. Il decreto modifica il Testo Unico della Finanza (TUF) e il Codice Civile (art. 9) per modernizzare la governance delle società, rafforzare la competitività dei mercati, e semplificare la disciplina delle PMI quotate, con novità su assemblee e OPA.

ENTRATA IN VIGORE

Il **D.Lgs. 27.03.2026, n. 47**, è in vigore dal **29.04.2026**.

STRUTTURA DEL DECRETO

- Il decreto si compone di 17 articoli, suddivisibili in:
  - interventi sul TUF (artt. 1-7);
  - interventi "di sistema" e abrogazioni in materia di mercati finanziari (art. 8 e norme transitorie);
  - riforma del codice civile in tema di società di capitali e di organi sociali (art. 9, con ulteriori disposizioni di chiusura e transitorie negli articoli finali).

- Artt. 1-7: riforma del TUF (Testo Unico della Finanza) nelle sue varie Parti (I V).
- Art. 8: abrogazione di disposizioni del D.L. 201/2011 sulle partecipazioni personali incrociate nei mercati finanziari.
- Art. 9: ampia revisione della disciplina codicistica delle società di capitali, con particolare riguardo ai sistemi di amministrazione e controllo e ai doveri/responsabilità degli organi sociali.
- Articoli successivi: norme transitorie e attuative, incluse le previsioni sui tempi e modi di adeguamento e sui poteri regolamentari della Consob.

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Modifiche agli artt. 2380, 2381, 2380-bis, 2381-bis, 2381-ter, 2391, 2396-bis c.c.

Il decreto concentra le novità codicistiche su 3 assi: maggiore autonomia nella scelta del sistema di amministrazione e controllo, riordino del ruolo degli organi (amministratori, organi di controllo, assemblea) e aggiornamento dei doveri/ responsabilità alla luce di rischi nuovi, inclusi quelli legati ai sistemi di intelligenza artificiale.

- L'art. 9 del decreto in commento riorganizza in modo sistematico la disciplina dell'amministrazione e controllo delle società per azioni, prevedendo una disciplina autonoma ed esaustiva dei 3 sistemi alternativi (tradizionale, dualistico, monistico) e attribuendo loro pari rilevanza.
- La scelta del sistema di governance è rimessa allo statuto; il cambio di modello ha effetto dalla riunione dell'organo competente convocato per l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, secondo il nuovo testo dell'art. 2380 c.c.

Sono riviste le norme su presidente e deleghe (nuovi artt. 2381, 2380-bis, 2381-bis c.c.), rafforzando il ruolo organizzativo degli amministratori, limitando la delegabilità delle decisioni su strumenti di regolazione della crisi e precisando il dovere di agire in modo informato (art. 2381-ter), con un livello di diligenza parametrato anche alle specifiche competenze dei consiglieri.

Il nuovo art. 2380-bis, c. 3 c.c. precisa espressamente che, quando l'amministrazione è affidata a più persone, essa è esercitata collegialmente. Agli amministratori viene riservata in via esclusiva non solo la gestione ma anche l'organizzazione dell'impresa, comprensiva dell'istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili: viene meno il rinvio all'art. 2086 c.c., ma l'obbligo di adeguatezza degli assetti permane per via sistematica.

- Tra le materie non delegabili (art. 2381-bis, c. 3 c.c.) rientrano ora espressamente le decisioni di accesso agli strumenti di regolazione della crisi (incluse la determinazione del contenuto della proposta e le condizioni del piano): in presenza di organo pluripersonale, la decisione deve essere assunta collegialmente.
- Rimane viceversa delegabile la mera attuazione della decisione già assunta.

L'art. 2391 c.c. è riscritto per estendere la disciplina dei conflitti di interesse a tutti i modelli di amministrazione e controllo e per consentire allo statuto o al regolamento consiliare di fissare ulteriori condizioni e limiti alla partecipazione del consigliere interessato.

- I divieti in tema di concorrenza, cariche in società concorrenti e uso di informazioni o opportunità d'affari sono estesi ai direttori generali, che rispondono dei danni in caso di violazione (nuovo art. 2396-bis c.c.).
- Il divieto di concorrenza (art. 2390 c.c.) è ampliato con l'aggiunta delle cariche di dirigente con responsabilità strategiche in società concorrenti. L'autorizzazione assembleare deve essere ora specifica: non è più sufficiente un'autorizzazione generica preventiva nell'atto costitutivo o nello statuto. Per i direttori generali, l'autorizzazione è rilasciata dall'organo amministrativo (non dall'assemblea).

Rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, ***entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.*** *L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore non superiore, in ogni caso, a* ***180 giorni,*** *nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato,* ***ovvero*** *quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Secondo gli orientamenti espressi dal* ***Notariato del Triveneto****, la* ***previsione statutaria*** *del maggior termine per la convocazione dell'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma del codice civile* ***può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze*** *relative alla struttura e all'oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori, infatti, devono dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 Codice Civile*

CLAUSOLA DELLO STATUTO[1]

- Nello statuto deve essere prevista la **clausola** che stabilisce, quando particolari **esigenze** lo richiedono, la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro il termine massimo di **180 giorni**, anziché entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- La clausola statutaria può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze **relative alla struttura e all'oggetto della società** che la giustificano, potendo limitarsi a fare un **riferimento generico a tali esigenze** che dovranno, però, **sussistere in concreto** nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà.

Il differimento è sempre riconosciuto in presenza di obbligo di **consolidamento del bilancio**.

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione deve riconoscere le particolari esigenze, che richiedono il differimento nell'approvazione del bilancio, con una **formale delibera** che preceda la scadenza dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**.**

La particolarità dell'oggetto sociale o della struttura sociale potrà comunque dare luogo al rinvio del termine di approvazione del bilancio per più esercizi consecutivi, costituendo un caso di rinvio "ricorrente", ogni qualvolta gli amministratori dovessero riscontrare il permanere delle condizioni particolari che rendono necessario tale rinvio.

Tali situazioni necessiteranno di una **verifica annuale, da parte dell'organo amministrativo**, circa il permanere delle condizioni che legittimano il maggiore termine di approvazione.

In tutti i casi suddetti sarà possibile rinviare l'approvazione, giustificando la proroga con il permanere della situazione di oggettiva difficoltà.

RELAZIONE SULLA GESTIONE o nota integrativa

- Gli amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione (art. 2364, c. 2, ultimo periodo c.c.).
- **Se la società redige il bilancio in forma abbreviata**, le indicazioni riguardanti i motivi del rinvio non potendo essere inserite nella relazione sulla gestione, **dovranno essere illustrate nella nota integrativa**.

Qualora gli amministratori omettano le indicazioni previste dalla legge e non motivino nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa il rinvio, non sarà inficiata la delibera di approvazione del bilancio, ma l'omissione comporta la **responsabilità degli amministratori** (art. 2392 c.c.) ovvero la loro revoca nel caso in cui il ritardo abbia provocato un danno per la società (art. 2383 c.c.).

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il **differimento a 180 giorni** sarà menzionato nel **verbale dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio**.

Nota[1]	**Le modifiche normative di carattere fiscale non rilevano quali esigenze per il differimento**. In questo senso, per esempio, la rivalutazione dei beni non appare legata nè alla struttura nè all'oggetto della società. Costituisce una deroga solo la modifica normativa che impatta in modo sostanziale sulla determinazione delle imposte quando l'organizzazione amministrativa non è idonea a fare fronte alle nuove esigenze.

Diritto annuale Camera di Commercio 2026

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2026, che rimangono invariate rispetto al 2025. Con D.M. Imprese 17.03.2026 è stato autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2026, 2027 e 2028.

DIRITTO DOVUTO IN MISURA PERCENTUALE

- **Società di persone**
- **Società di capitali**
- **Cooperative**
- **Consorzi**

	Imprese già iscritte – Fasce di fatturato ai fini Irap dell'esercizio precedente: Da €	a €	Misure fisse e aliquote - da ridurre del 50%		Imprese di nuova iscrizione
	0,00	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)	(+)	€ 100,00 (U.L. € 20,00)
1	100.000,01	250.000,00	0,015%	(+)	
2	250.000,01	500.000,00	0,013%	(+)	
3	500.000,01	1.000.000,00	0,010%	(+)	
4	1.000.000,01	10.000.000,00	0,009%	(+)	
5	10.000.000,01	35.000.000,00	0,005%	(+)	
6	35.000.000,01	50.000.000,00	0,003%	(+)	
7	50.000.000,01	-	0,001% (massimo € 40.000,00)	(+)	

Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.

Riduzione del 50% per il 2026

Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati.**

La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00, **è soggetta**, a conclusione del calcolo, **alla riduzione complessiva del 50%**; per le imprese con **fatturato fino a € 100.000,00**, l'importo del diritto annuale da versare è pari a **€ 100,00** (U.L. € 20,00).

Anche l'importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a **€ 20.000,00**.

SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

Società semplice non agricola.	€ 100,00 (U.L. € 20,00)
Società tra avvocati.	
Società semplice agricola[1].	€ 50,00 (U.L. € 10,00)
Soggetti iscritti al Rea.	€ 15,00

DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA

Imprese individuali iscritte nella **sezione ordinaria**.	€ 100,00 (U.L. € 20,00)
Imprese individuali iscritte /annotate nella **sezione speciale**.	€ 44,00 (U.L. € 8,80)[2]

UNITÀ LOCALI

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all'unità di euro.

Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all'estero.	€ 55,00

SEDI SECONDARIE

Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00.

Note

1. Devono essere considerate "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".
2. Gli importi da versare devono essere arrotondati all'unità di euro, applicando un unico arrotondamento finale.

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di giugno 2026

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 15 giugno	**Iva**	**Fattura cumulativa** - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle **fatture attive** verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, **12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione** o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle **fatture passive** ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il **15° giorno del mese successivo** a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
Martedì 16 giugno	**Imposte dirette**	**Versamento ritenute** - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	**Liquidazione e versamento** - Termine ultimo concesso ai contribuenti **mensili** per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
	IMU	**Versamento** - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell'Imu complessivamente dovuta per il 2026, mediante il modello F24. Per gli enti non commerciali è il termine di versamento del conguaglio 2025 e della 1ª rata 2026.
	Inps	**Contributi previdenziali e assistenziali** - Versamento dei contributi relativi al mese precedente mediante il modello F24.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
Giovedì 25 giugno	**Iva**	**Elenchi Intrastat** - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese/trimestre precedente.
Lunedì 29 giugno	**Bilancio**	**Approvazione** - Termine ultimo per l'assemblea dei soci di approvazione del bilancio consolidato ovvero nel caso di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
	ETS	**Bilancio** - Termine di deposito al RUNTS di bilanci e rendiconti degli ETS con esercizio coincidente con l'anno solare.

Principali adempimenti mese di giugno 2026 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Martedì 30 giugno	Diritto annuale CCIAA	**Versamento** - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.
	Inps	**Contributi Gestione Separata** - Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2025 e acconto 2026 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.
		Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2025 e del 1° acconto per il 2026, senza maggiorazione.
	IMU	**Dichiarazione** - Termine di presentazione della dichiarazione Imu per l'anno 2025 (D.M. 24.04.2024).
	Imposte dirette	**Modello Redditi 2026** - Termine per effettuare il versamento del saldo 2025 e/o del 1° acconto 2026 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2026) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2025 o entro il 28.02.2026, senza maggiorazione.
		Irap 2026 - Termine di versamento del saldo 2025 e del 1° acconto 2026 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), senza maggiorazione.

Nota[1]	• **Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).** • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].